DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO: ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA'

UFFICIO: DIRITTO ALLO STUDIO.

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dott. Luigi Copertino (firmato elettronicamente)	Dott. Luigi Copertino (firmato elettronicamente)	Avv. Nicoletta Bucco (firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Dott. Claudio Di Giampietro **(firmato digitalmente)**	Avv. Pietro Quaresimale **(firmato digitalmente)**

==========

Approvato e sottoscritto: Il Presidente della Giunta

_____
(firma)

Il Segretario della Giunta

_____
(firma)

==========

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data .....…… Deliberazione N. .....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente .....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☐	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☐	☐
3. D'AMARIO Daniele	☐	☐
4. LIRIS Guido Quintino	☐	☐
5. QUARESIMALE Pietro	☐	☐
6. VERI' Nicoletta	☐	☐

Svolge le funzioni di Segretario .....

OGGETTO

LR n. 10 del 03.06.2020 "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19". Riapertura termini della procedura per la concessione dei contributi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli artt. 32, 117 e 118 della Costituzione;
lo Statuto della Regione Abruzzo;
la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";
il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
il D.L 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto "Rilancio Italia", contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con cui sono state adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato

che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla c.d. "Fase 2" con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione dell'11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

Visti

da ultimo, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e restano efficaci fino al 14 giugno 2020;
in particolare l'Allegato 17 del richiamato D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";
la O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. Approvazione Protocolli di Sicurezza", con la quale è stato, tra l'altro, ordinato "che i soggetti che erogano le attività formative, accreditate e non, nonché coloro che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, ove non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: formazione professionale, doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), sono autorizzati ad eseguire/far eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati al prossimo riavvio delle attività stesse";
le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14, del D.L. n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate, e quindi sostituite, le Linee guida approvate il 16 maggio 2020, richiamate come allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, ed altresì integrate con l'indicazione di ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio;

Richiamati

l'articolo 1 comma 1 della LR n. 10 del 03.06.2020, "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19"che ha stabilito, che ha stabilito: "Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid19, per far fronte alla grave crisi economica ed in particolare alla carenza di liquidità delle imprese operanti sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 107.3b del TFUE, la Regione con la presente legge individua alcune prime misure di sostegno urgenti a favore dei settori più colpiti dall'emergenza";
l'articolo 3 comma 5 della LR n. 10 del 03.06.2020, "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19"che ha stabilito: "*La Regione, per le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1, contribuisce altresì a sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione con finalità pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015 n. 107), le cui attività non ricadono nell'ambito dell'applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01)*";
l'articolo 3 comma 6 della LR n. 10 del 03.06.2020, "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19" che ha stabilito: "*Per gli interventi di cui a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al periodo compreso da aprile a settembre 2020 che non possono essere coperte a causa del mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attività in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria; il contributo è concesso a ciascun operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico 2019-2020 in ciascuna scuola*.";
l'articolo 3 comma 9 della LR n. 10 del 03.06.2020, "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19" che ha stabilito: "*La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in*

vigore della presente legge, stabilisce ulteriori criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonché le relative modalità di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programma operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei";
la D.G.R. n. 224 del 22.04.2021 ad oggetto "LR n. 10 del 03.06.2020 "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19". Approvazione degli ulteriori criteri, termini e modalità di cui al comma 9 dell'articolo 3 della LR n. 10 del 03.06.2020, per la concessione dei contributi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.";

Dato atto che con DGR n.176 del 22.03.2021 si è provveduto alla variazione del Bilancio di previsione 2021-2023 per l'iscrizione dell'entrata e della spesa derivante da assegnazione vincolata per euro 1.179.450,00 rispettivamente sul capitolo di entrata 501.1 "Riprogrammazione FSC 2014/2020 a seguito di Accordo Provenzano" e sul capitolo 501.14 "Interventi per il sistema educativo infanzia art. 3 commi 5 e 6 L.R. n. 10/2020";

Dato atto che è stato pubblicato l'avviso pubblico della procedura ad evidenza pubblica in questione e che essa si è conclusa registrando l'attribuzione di contributi in misura inferiore rispetto al totale delle risorse messe a disposizione;

Accertato che l'ammontare delle risorse residue destinate al finanziamento dell'avviso pubblico risulta pari ad Euro 599.100,00;

Considerato che, pertanto, risulta necessario ed opportuno procedere alla riapertura dei termini della procedura per la concessione dei contributi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 03.06.2020, onde consentire, in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia da Covid19, l'ampliamento della sfera dei beneficiari, ad esclusione delle strutture che sono già state ammesse al medesimo beneficio in sede di espletamento della procedura originaria;

Visto l'art. 24, co. 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E LIBERA

per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato:

1. **Di stabilire** la riapertura dei termini, mediante ulteriore avviso, della procedura per la concessione dei contributi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 03.06.2020, onde consentire, in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia da Covid19, l'ampliamento della sfera dei beneficiari, ad esclusione delle strutture che sono già state ammesse al medesimo beneficio in sede di espletamento della procedura originaria;
2. **Di confermare** gli ulteriori criteri e modalità di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 03/06/2020, approvati con D.G.R. 224 del 22.04.2021, salvo la riduzione del termine di scadenza, vista l'urgenza di provvedere, nonché gli altri opportuni adattamenti dei criteri e modalità predetti che saranno giudicati necessari dal Dirigente competente;
3. **Di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.